



2020/0262(COD)

5.2.2021

EMENDAMENTI

13 - 112

Progetto di relazione
Stefania Zambelli
(PE661.965v02-00)

Modifica della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

Proposta di direttiva
(COM(2020)0571 – C9-0301/2020 – 2020/0262(COD))

Emendamento 13

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Progetto di risoluzione legislativa

Visto 3 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

– *vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2 (diritto alla vita) e l'articolo 31 (diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque),*

Or. en

Emendamento 14

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione è opportuno garantire un livello elevato di protezione della salute umana.

Or. en

Emendamento 15

Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ ha per oggetto la protezione dei lavoratori

(1) La direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁵ ha per oggetto la protezione dei lavoratori

contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello *coerente* di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

⁴⁵ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro. Tale direttiva, grazie a un insieme di principi generali che consentono agli Stati membri di assicurare l'applicazione coerente delle prescrizioni minime, garantisce un livello *elevato* di protezione contro i rischi derivanti dall'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni. Tali prescrizioni minime mirano a proteggere i lavoratori a livello di Unione. Gli Stati membri hanno facoltà di definire disposizioni più rigorose.

⁴⁵ Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).

Or. en

Emendamento 16

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Sul luogo di lavoro, i lavoratori e altre persone sono spesso esposti a una combinazione di sostanze, il che può accrescere i rischi per la salute, avere effetti nocivi sul loro sistema riproduttivo, ridurre la loro fertilità o provocare l'infertilità e influenzare negativamente lo sviluppo fetale e l'allattamento. Le sostanze tossiche per la riproduzione sono

estremamente preoccupanti e nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro è opportuno applicare lo stesso approccio seguito per gli agenti cancerogeni e mutageni. Dal momento che non tutte le sostanze reprotossiche sono sostanze per le quali esiste una soglia limite, è estremamente importante estendere a tali sostanze il campo di applicazione della direttiva 2004/37/CE per allineare detta direttiva al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 bis}. Ciò è necessario per assicurare una migliore protezione ai lavoratori e ai loro figli e garantire una partecipazione sicura di tutti i lavoratori sul posto di lavoro, in particolare delle lavoratrici in stato di gravidanza o in periodo di allattamento. Nel regolamento (CE) n. 1907/2006, metà delle 211 sostanze identificate come sostanze estremamente preoccupanti sono sostanze reprotossiche. Come succede in taluni Stati membri, nell'organizzare la prevenzione sul luogo di lavoro si dovrebbe applicare pertanto lo stesso approccio agli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici, garantendo così coerenza giuridica e parità di condizioni in tutti gli Stati membri.

^{1 bis} *Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU*

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 17

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) La presente direttiva mostra chiaramente il valore aggiunto dell'Unione e la necessità di adottare una legislazione a livello di UE. Oltre a stabilire un livello minimo di protezione analogo in tutta l'Unione, la presente direttiva migliora altresì la chiarezza e l'applicazione e contribuisce a rafforzare la parità di condizioni per gli operatori economici nei settori che utilizzano le sostanze interessate.

Emendamento 18

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) È importante proteggere la salute sessuale e riproduttiva e applicare una prospettiva di genere alla salute e alla sicurezza sul lavoro. I lavoratori possono essere più esposti e più vulnerabili a diversi tipi di sostanze a seconda del loro genere. Le donne, ad esempio, sono sovrarappresentate tra il personale infermieristico dei reparti oncologici potenzialmente esposto a medicinali pericolosi.

Or. en

Emendamento 19

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva Considerando 2

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali⁴⁶, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali⁴⁶, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **e reprotossici** sul posto di lavoro.

⁴⁶ Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

⁴⁶ Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 20**Cindy Franssen, Dennis Radtke****Proposta di direttiva****Considerando 2***Testo della Commissione*

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali⁴⁶, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro.

⁴⁶ Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

Emendamento

(2) Il principio 10 del pilastro europeo dei diritti sociali⁴⁶, proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale per l'occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017 a Göteborg, sancisce il diritto dei lavoratori a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, che comprende la protezione contro l'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro, ***indipendentemente dalle modalità e dalla durata dell'impiego e dell'esposizione.***

⁴⁶ Pilastro europeo dei diritti sociali, novembre 2017, disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_it.pdf.

Emendamento 21

Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) A seguito delle modifiche dell'allegato III della direttiva 2004/37/CE, previste nella presente direttiva, entro la fine del 2024 dovrebbero essere introdotti ulteriori valori limite per altre sostanze o gruppi di sostanze e altri processi. Diverse agenzie e parti interessate e l'Organizzazione mondiale della sanità hanno individuato tra 50 e 70 sostanze o gruppi di sostanze negli elenchi prioritari degli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul luogo di lavoro per i quali è necessario fissare valori limite vincolanti. Entro la fine del 2021 la Commissione dovrebbe presentare un piano d'azione per pervenire all'introduzione di limiti di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze o gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi. Le altre sostanze o gruppi di sostanze di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE dovrebbero includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostanze e processi quali fumi di saldatura, fumi di asfalto, segatura di cuoio, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), 1,4-diossano, isoprene. Le sostanze reprotossiche dovrebbero includere piombo e composti del piombo, bisfenolo A, monossido di carbonio, mercurio e composti inorganici di mercurio bivalenti, N-metil-2-pirrolidone, N,N-dimetilacetammide, nitrobenzene, N,N-dimetilformammide, 2-metossietanolo, 2-metossietil acetato, 2-etossietanolo, 2-etossietil acetato, di(2-etilesil)ftalato, benzil butil ftalato e dibutilftalato.

Or. en

Motivazione

Attualmente vi è un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che sono necessari ulteriori valori limite per proteggere i lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul posto di lavoro. La priorità da attribuire alle sostanze o gruppi di sostanze per i quali è necessario fissare questi valori limite è già stata stabilita dalle agenzie nazionali, dalle parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento 22

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il piano europeo di lotta contro il cancro mira a ridurre l'onere che il cancro impone ai pazienti, alle loro famiglie e ai sistemi sanitari. Il cancro costituisce la prima causa di mortalità connessa al lavoro nell'Unione: il 52 % dei decessi annuali legati a un'attività professionale è attualmente attribuito a tumori professionali. L'esposizione sul luogo di lavoro è responsabile del 3,5-4 % dei casi di cancro, nonché di circa 120 000 tumori diagnosticati e 80 000 decessi ogni anno.

Or. en

Emendamento 23

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Contrastare l'esposizione a

sostanze pericolose sul luogo di lavoro è particolarmente importante per promuovere la prevenzione e affrontare le disuguaglianze in ambito sanitario, poiché alcune fra le categorie di lavoratori più vulnerabili possono essere sovraesposte. Alcuni lavoratori, come i lavoratori mobili, possono inoltre incontrare ulteriori difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari.

Or. en

Emendamento 24
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate, ***basati su riscontri empirici e misurabili***, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici ***aggiornati***, lo rendano possibile.

Or. en

Emendamento 25
Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni **e reprotossici** per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 26

Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Proposta di direttiva

Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile.

Emendamento

(3) I valori limite di esposizione professionale vincolanti sono elementi importanti delle modalità generali di protezione dei lavoratori istituite dalla direttiva 2004/37/CE e non devono essere oltrepassati. È opportuno stabilire valori limite e altre disposizioni direttamente correlate per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali le informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, lo rendano possibile. **In tale**

contesto, la Commissione dovrebbe collaborare anche con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) al fine di sviluppare ulteriori valori limite di esposizione professionale vincolanti per altre sostanze, ove ciò sia giustificato, in particolare per materie prime critiche come il cobalto.

Or. en

Motivazione

Cobalt is listed in the EU as a critical raw material and is a key component in lithium-ion batteries. Other strategic uses include alloys in aircraft, electronics, medical devices, and catalyst applications. In the context of a REACH restriction proposal on five cobalt salts, the ECHA Risk Assessment Committee recently concluded that it “considers it necessary, and proposes to the European Commission, to derive a binding occupational exposure limit value (BOELV) for cobalt and its compounds”. The ECHA Socio-Economic Analysis Committee concluded that “it is uncertain whether the restriction [...] is the most appropriate EU-wide measure” and that “uncertainties are related to [...] the discussion of whether a BOEL would be a more appropriate risk management measure to address the risks to workers”. Exposure to cobalt compounds is a workplace issue and should be regulated under worker protection legislation. A BOEL for cobalt compounds should be prioritised for inclusion in the 5th revision of CMD.

Emendamento 27

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni *e* mutageni sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni *e* mutageni e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure dovrebbero includere, per quanto

Emendamento

(4) Il rispetto dei valori limite di esposizione professionale vincolanti non pregiudica gli altri obblighi a carico dei datori di lavoro a norma della direttiva 2004/37/CE, quali la riduzione dell'uso di agenti cancerogeni, mutageni *e reprotossici* sul luogo di lavoro, la prevenzione o la limitazione dell'esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni *e reprotossici* e le misure che dovrebbero essere attuate a tal fine. Tali misure

tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno o mutageno con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

dovrebbero includere, per quanto tecnicamente possibile, la sostituzione dell'agente cancerogeno, mutageno o **reprotossico** con una sostanza, una miscela o un procedimento che non sia o sia meno nocivo alla salute del lavoratore, il ricorso a un sistema chiuso o altre misure volte a ridurre il livello di esposizione dei lavoratori.

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 28

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La raccomandazione della Commissione 2003/670/CE^{1 bis} invita gli Stati membri a introdurre nelle loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alle malattie riconosciute scientificamente di origine professionale, che possono dar luogo ad indennizzo e che devono costituire oggetto di misure preventive. Gli Stati membri dovrebbero garantire, nelle rispettive disposizioni nazionali legislative, che ogni lavoratore abbia diritto all'indennizzo per malattia professionale qualora soffra di un'affezione di cui si possono determinare l'origine e la natura professionale.

^{1 bis} Raccomandazione della Commissione 2003/670/CE, del 19 settembre 2003, sull'elenco europeo delle malattie professionali (GU L 238 del 25.9.2003, pag. 28).

Or. en

Emendamento 29
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Nei settori in cui i lavoratori sono esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, l'integrazione di genere dovrebbe essere parte integrante dell'elaborazione delle politiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle strategie di prevenzione. Le autorità degli Stati membri dovrebbero, in consultazione con le parti sociali, intraprendere azioni per integrare la parità di genere e le considerazioni LGBTQI+ nell'attuazione degli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda i servizi igienici, le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale.

Or. en

Motivazione

In molte professioni non sono previsti servizi igienici separati per i lavoratori che si identificano con un genere diverso da quello maschile né dispositivi di protezione adeguati per i lavoratori di genere femminile.

Emendamento 30
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pişlaru, Sylvie Brunet, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Tuttavia, la segnalazione e il riconoscimento dei tumori professionali come malattie professionali non sono uniformi a causa, in particolare, di un lungo periodo di latenza tra l'esposizione a sostanze pericolose e la diagnosi della malattia, la natura multifattoriale del cancro ma anche per via delle complesse procedure da intraprendere affinché sia riconosciuta ufficialmente la natura professionale della malattia e sia concesso un indennizzo. I dati in merito ai problemi di salute correlati al lavoro sono spesso carenti, non affidabili o insufficienti. È quindi necessario compiere ulteriori sforzi per migliorare la segnalazione, la prevenzione, la diagnosi, il riconoscimento precoce e l'indennizzo delle malattie professionali, nonché incrementare il monitoraggio medico nel corso della vita avvalendosi di solidi registri relativi a malattie ed esposizioni.

Or. en

Emendamento 31
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire che gli articoli 7, 8 e 10 della direttiva 2004/37/CE tengano in debita considerazione i lavoratori con disabilità, in particolare per quanto riguarda i servizi igienici, le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale.

Emendamento 32
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Settori come l'industria chimica e siderurgica nonché il settore delle pulizie nell'ambito dei servizi sanitari dipendono da lavoratori distaccati, cittadini di paesi terzi e lavoratori migranti. Le autorità degli Stati membri dovrebbero garantire in particolare che le misure di cui all'articolo 5, relative alle disposizioni intese ad evitare e a ridurre l'esposizione dei lavoratori, nonché i requisiti di informazione e formazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2004/37/CE, siano estesi ai lavoratori distaccati, ai cittadini di paesi terzi e ai lavoratori migranti.

Or. en

Motivazione

Numerosi settori come l'industria chimica e siderurgica nonché il settore delle pulizie nell'ambito dei servizi sanitari dipendono da lavoratori distaccati, cittadini di paesi terzi e lavoratori migranti. È pertanto importante garantire che le misure relative ai requisiti di informazione e formazione di cui all'articolo 11 non siano precluse a questo gruppo di lavoratori a causa di barriere linguistiche ecc.

Emendamento 33
Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva
Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Nelle strutture sanitarie e nell'assistenza a domicilio, laddove i lavoratori, i pazienti e i loro familiari siano in stato di gravidanza, allattamento o abbiano intenzione di concepire un figlio, i datori di lavoro, oltre a quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 5 della direttiva 2004/37/CE, non dovrebbero consentire l'esposizione di tali lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici.

Or. en

Emendamento 34
Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva
Considerando 4 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 sexies) Le prove di sfregamento nella cura del cancro sono poco frequenti e di conseguenza importanti rischi di esposizione non sono rilevati. L'esecuzione sistematica delle prove di sfregamento consentirebbe di individuare numerosi rischi, pertanto l'uso di tali prove dovrebbe essere incluso nell'articolo 3 della direttiva 2004/37/CE per quanto riguarda la valutazione del rischio.

Or. en

Emendamento 35
Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva
Considerando 4 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 septies) È essenziale conoscere in modo approfondito gli effetti delle sostanze manipolate dai lavoratori del settore sanitario. I requisiti di formazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2004/37/CE dovrebbero non solo essere ripetuti periodicamente per i lavoratori del settore sanitario, ma dovrebbero essere riproposti sistematicamente anche per tutti gli operatori sanitari che sono esposti a sostanze citotossiche o ad agenti mutageni.

Or. en

Emendamento 36

Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite *alla luce* delle informazioni disponibili, compresi i *nuovi* dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto *socioeconomico* e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. *La Commissione dovrebbe riesaminarla periodicamente e presentare, se del caso, adeguate proposte legislative.* È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite *vincolanti*. *I valori limite di esposizione professionale vincolanti dovrebbero essere fondati su riscontri empirici e misurabili ed essere stabiliti sulla base* delle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici *aggiornati, e sulla fattibilità economica della loro applicazione e della loro osservanza*, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove

a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS) *e monografie dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC^{1 bis})*. Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

Or. en

Emendamento 37
Joanna Kopcińska
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) **La presente** direttiva **rafforza** la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio

Emendamento

(5) **Le modifiche alla** direttiva **2004/37/CE previste dalla presente direttiva sono intese a rafforzare** la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la

residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

Or. pl

Emendamento 38

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite ***alla luce delle*** informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, ***e basati anche su*** una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e ***della*** disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

Emendamento

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite ***utilizzando una metodologia basata sul rischio. Occorre tenere conto di tutte le*** informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e ***la*** disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti sanitari, fattibilità tecnica e fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento 39

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni e mutageni.

Emendamento

(5) La presente direttiva rafforza la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. È opportuno fissare nella direttiva 2004/37/CE nuovi valori limite alla luce delle informazioni disponibili, compresi i nuovi dati scientifici e tecnici, e basati anche su una valutazione approfondita dell'impatto socioeconomico e della disponibilità di protocolli e tecniche di misurazione dell'esposizione sul luogo di lavoro. Tali informazioni dovrebbero, ove possibile, comprendere dati sui rischi residui per la salute dei lavoratori, pareri del comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), come pure pareri del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (CCSS). Le informazioni relative al rischio residuo, rese disponibili al pubblico a livello di Unione, sono preziose per lavori futuri tesi a limitare i rischi derivanti da un'esposizione professionale ad agenti cancerogeni, mutageni e **reprotossici**.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 40

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Conformemente alle raccomandazioni del RAC e del CCSS, ove possibile, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni **o** mutageni, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

Emendamento

(6) Conformemente alle raccomandazioni del RAC e del CCSS, ove possibile, i valori limite di esposizione per via inalatoria sono stabiliti in funzione di un periodo di riferimento di otto ore, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di lunga durata) e, per alcuni agenti cancerogeni, mutageni **e reprotossici**, di periodi di riferimento più brevi, in genere di quindici minuti, media ponderata nel tempo (valori limite di esposizione di breve durata) al fine di limitare, per quanto possibile, gli effetti derivanti da un'esposizione di breve durata.

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle

sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 41

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) È inoltre necessario tenere presenti **altre** vie di assorbimento, **oltre a** quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni e mutageni, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Emendamento

(7) È inoltre necessario tenere presenti vie di assorbimento **diverse da** quella inalatoria, per tutti gli agenti cancerogeni, mutageni **e reprotossici**, compreso l'assorbimento cutaneo, al fine di garantire il miglior livello di protezione possibile.

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 42

Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Sul luogo di lavoro, i lavoratori sono spesso esposti a una combinazione di sostanze pericolose che possono aumentare i rischi e avere effetti negativi sulla salute. In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono

con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, è necessario adattare l'applicazione dei loro possibili valori limite per tenere conto degli effetti combinati.

Or. en

Motivazione

I lavoratori sono spesso esposti simultaneamente a diverse sostanze chimiche pericolose utilizzate o generate nei processi industriali. I valori limite di esposizione professionale sono stabiliti sostanza per sostanza senza considerare la possibile esposizione combinata a diverse sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione (ad esempio diverse sostanze cancerogene presenti sul luogo di lavoro).

Emendamento 43

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'acrilonitrile risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ ed è pertanto cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. L'acrilonitrile può essere assorbito anche attraverso la pelle. È pertanto opportuno stabilire un valore limite per l'acrilonitrile nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per l'acrilonitrile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del

Emendamento

(9) L'acrilonitrile risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁷ ed è pertanto cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire un valore limite di lungo e breve termine per tale sostanza cancerogena. L'acrilonitrile può essere assorbito anche attraverso la pelle. ***L'acrilonitrile è altamente tossico e causa neurotossicità, irritazione locale a livello cutaneo, oculare e delle vie respiratorie nonché sensibilizzazione cutanea.*** È pertanto opportuno stabilire un valore limite per l'acrilonitrile nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e corredarlo di una nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha

biomonitoraggio.

riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per l'acrilonitrile. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272>.

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1272>.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sul parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA: <https://echa.europa.eu/documents/10162/102477c9-a961-2c96-5c4d-76fcd856ac19>

Emendamento 44

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlanî, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per quanto riguarda l'acrilonitrile, a breve termine può essere difficile rispettare un valore limite di 1 mg/m³ (0,45 ppm) e un valore limite di breve durata pari a 4 mg/m³ (1,8 ppm). È opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva a partire dal quale si applicano i valori limite di esposizione professionale (OEL).

Emendamento

(10) Per quanto riguarda l'acrilonitrile, a breve termine può essere difficile rispettare un valore limite di 1 mg/m³ (0,45 ppm) e un valore limite di breve durata pari a 4 mg/m³ (1,8 ppm). È opportuno introdurre un periodo transitorio di quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva a partire dal quale si applicano i valori limite di esposizione professionale (OEL). ***È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di questi valori limite.***

Motivazione

Se non è tecnicamente possibile sostituire la sostanza, o trovare un'alternativa ad essa, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica. L'obbligo di ridurre al minimo i rischi è stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2004/37/CE.

Emendamento 45

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva**Considerando 11***Testo della Commissione*

(11) I composti del nichel rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per tale gruppo di sostanze cancerogene. L'esposizione ai composti del nichel sui luoghi di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire due valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti del nichel nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e assegnare una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Emendamento

(11) I composti del nichel rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per tale gruppo di sostanze cancerogene. ***Secondo il RAC, le informazioni disponibili sui meccanismi in materia di genotossicità e cancro sostengono una soglia basata sulla modalità d'azione in relazione agli effetti cancerogeni. Per questo motivo, il RAC ha proposto un limite di esposizione professionale pari a 0,005 mg/m³ per la frazione respirabile e a 0,03 mg/m³ per la frazione inalabile, al di sotto del quale non è previsto alcun rischio residuo significativo di cancro per i lavoratori.*** L'esposizione ai composti del nichel sui luoghi di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire due valori limite per le frazioni inalabile e respirabile dei composti del nichel nell'ambito di

applicazione della direttiva 2004/37/CE e assegnare una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e respiratoria.

Sulla base del consenso tra le parti sociali all'interno del CCSS, sono introdotti valori limite pari a 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e a 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile. È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di tali valori limite e, ove possibile, al di sotto dei valori limite proposti dal RAC.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sul parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA: <https://echa.europa.eu/documents/10162/9e050da5-b45c-c8e5-9e5e-a1a2ce908335>. Se non è tecnicamente possibile sostituire la sostanza, o trovare un'alternativa ad essa, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica. L'obbligo di ridurre al minimo i rischi è stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva.

Emendamento 46

Ádám Kósa

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. ***Pertanto*** dovrebbe essere introdotto ***un periodo transitorio fino al 17 gennaio***

Emendamento

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate ***e, per analogia con la legislazione sul cromo (VI),*** dovrebbe essere introdotto un valore

2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE⁴⁸.

limite **inalabile di 0,05 mg/m³ per il nichel nel periodo transitorio di due anni dopo la sua entrata in vigore.** Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE⁴⁸.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398>.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398>.

Or. hu

Emendamento 47
Joanna Kopcińska
a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un

Emendamento

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di 0,01 mg/m³ per la frazione respirabile e 0,05 mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto, dovrebbe essere introdotto un

periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, **durante il quale si dovrebbe applicare** un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. **Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE⁴⁸.**

periodo transitorio **di sei anni**, fino al 17 gennaio 2027 compreso. **Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore**, dovrebbe **applicarsi** un valore limite **transitorio** di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel.

⁴⁸ **Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398>**

Or. pl

Emendamento 48

Marianne Vind, Johan Danielsson, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Agnes Jongerius, Estrella Durá Ferrandis, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Rovana Plumb, Alicia Homs Ginel, Helène Fritzon, Manuel Pizarro, Brando Benifei, Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di **0,01** mg/m³ per la frazione respirabile e **0,05** mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre

Emendamento

(12) Per quanto riguarda i composti del nichel, può essere difficile rispettare i valori limite di **0,005** mg/m³ per la frazione respirabile e **0,03** mg/m³ per la frazione inalabile in una serie di settori o processi, tra cui nello specifico la fusione, la raffinazione e la saldatura. Inoltre, dato che è possibile utilizzare misure di gestione del rischio identiche sia per i composti del cromo (VI) sia per i composti del nichel, le misure transitorie volte a ridurre

l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE⁴⁸.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile all'indirizzo: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398>.

l'esposizione a questi due gruppi di agenti cancerogeni dovrebbero essere allineate. Pertanto dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio fino al 17 gennaio 2025 compreso, durante il quale si dovrebbe applicare un valore limite di 0,1 mg/m³ per la frazione inalabile dei composti del nichel. Il periodo transitorio garantirebbe l'allineamento con la data di applicazione dell'OEL per i composti del cromo (VI) adottato nella direttiva 2017/2398/UE⁴⁸.

⁴⁸ Direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Disponibile all'indirizzo: <https://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1571906530859&uri=CELEX:32017L2398>.

Or. en

Emendamento 49

Johan Danielsson, Helène Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Rovana Plumb, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *Nel contesto del Green Deal europeo si prevede una crescita dell'economia verde. È quindi necessario concentrarsi sui potenziali rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dei lavori verdi. I composti del nichel svolgono un ruolo considerevole nello sviluppo di alternative verdi ai combustibili fossili. Risulta pertanto*

probabile che il fabbisogno di composti del nichel aumenti ed è essenziale proteggere i lavoratori e garantire la piena ed efficace attuazione dei valori limite di esposizione professionale a tale agente chimico.

Or. en

Emendamento 50

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Atidzhe Alieva-Veli

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. ***Secondo il RAC, è possibile utilizzare una soglia basata sulla modalità d'azione in relazione al danno cromosomico nei lavoratori per stabilire un limite di esposizione professionale per la cancerogenicità che si ritiene non comporti un rischio residuo significativo di cancro e per evitare altri effetti avversi. Per questo motivo il RAC ha proposto un limite di esposizione professionale pari a 0,05 ppm (0,16 mg/m³).*** Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio. ***Sulla base di un***

consenso tra le parti sociali all'interno del CCSS, è introdotto un valore limite rivisto pari a 0,2 ppm (0,66 mg/m³). È opportuno ridurre l'esposizione, per quanto tecnicamente possibile, al di sotto di tale valore limite e, ove possibile, al di sotto del valore limite proposto dal RAC.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento si basa sul parere del comitato di valutazione dei rischi dell'ECHA: <https://echa.europa.eu/documents/10162/9e050da5-b45c-c8e5-9e5e-a1a2ce908335>. Se non è tecnicamente possibile sostituire la sostanza, o trovare un'alternativa ad essa, l'esposizione dei lavoratori deve essere ridotta al livello più basso consentito dalla tecnica. L'obbligo di ridurre al minimo i rischi è stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva.

Emendamento 51

Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ***entro il 1° gennaio 2030, conformemente al parere del CCSS***, ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto ***inoltre*** l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento 52**Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Sara Matthieu****Proposta di direttiva****Considerando 13***Testo della Commissione*

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Emendamento

(13) Il benzene risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 ed è pertanto un agente cancerogeno ai sensi della direttiva 2004/37/CE. Il benzene può essere assorbito anche attraverso la pelle. Alla luce di dati scientifici più recenti, è opportuno rivedere i valori limite di cui all'allegato III della direttiva 2004/37/CE per il benzene **entro il 1° gennaio 2030, conformemente al parere del CCSS**, ed è opportuno mantenere la nota relativa alla penetrazione cutanea. Il CCSS, sulla base del parere del RAC, ha riconosciuto **inoltre** l'utilità del biomonitoraggio per il benzene. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione nell'elaborazione di orientamenti sull'uso pratico del biomonitoraggio.

Or. en

Motivazione

Il parere del CCSS sul benzene, approvato dai tre gruppi di interesse e adottato il 4 giugno 2019, non è stato pienamente rispettato dalla Commissione europea nella sua proposta legislativa. Oltre ai valori limite di esposizione professionale e ai periodi transitori concordati, l'accordo prevedeva una revisione obbligatoria del valore limite entro il 2030.

Emendamento 53**Joanna Kopcińska**

a nome del gruppo ECR

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di 0,2 ppm (0,66 mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di *sei* anni, **fino al 17 gennaio 2027 compreso**, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Or. pl

Emendamento 54
Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di **0,2** ppm (**0,66** mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Emendamento

(14) Per quanto riguarda il benzene, nel breve termine un valore limite di **0,05** ppm (**0,16** mg/m³) può essere difficile da rispettare in alcuni settori. È opportuno introdurre un periodo transitorio di 4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Da due anni fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, dovrebbe applicarsi un valore limite transitorio di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).

Or. en

Emendamento 55
Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) ***Il cobalto e i composti del cobalto rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categoria 1B) di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 e sono pertanto agenti cancerogeni ai sensi della direttiva 2004/37/CE. In base alle informazioni disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è possibile stabilire valori limite per tale gruppo di sostanze cancerogene. L'esposizione al cobalto e ai composti del cobalto sui luoghi di lavoro può anche causare la sensibilizzazione cutanea e la sensibilizzazione delle vie respiratorie. È pertanto opportuno stabilire due valori limite per le frazioni inalabile e respirabile del cobalto e dei suoi composti nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/37/CE e assegnare una nota relativa alla sensibilizzazione cutanea e dell'apparato respiratorio.***

Or. en

Motivazione

Il comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha proposto un valore limite armonizzato di 1 µg di cobalto/m³ (per 8 ore TWA, per la frazione inalabile) e di 0,5 µg di cobalto/m³ (per 8 ore TWA, per la frazione respirabile). Il RAC sostiene la restrizione prevista per i cinque sali di cobalto solubili, ma raccomanda inoltre alla Commissione europea di ricavare un valore limite di esposizione professionale vincolante per il cobalto e i suoi composti ai sensi della direttiva.

Emendamento 56
Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson
Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) ***È opportuno rivedere il***

valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile (frazione respirabile) di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2017/2398 alla luce dell'articolo 18 bis e dei dati scientifici e tecnici più recenti.

Or. en

Emendamento 57

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

**Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) I medicinali pericolosi possono avere conseguenze negative per la salute, provocando ad esempio alcuni tipi di tumori e disturbi riproduttivi, nei lavoratori che sono esposti ad essi nel corso delle attività che comportano la loro preparazione, somministrazione o smaltimento. Gli effetti dei medicinali pericolosi interessano i lavoratori che li manipolano direttamente o indirettamente. Fra tali lavoratori rientrano gli operatori sanitari che utilizzano farmaci citostatici o citotossici per il trattamento di pazienti oncologici negli ospedali o a casa e lavoratori che svolgono attività di pulizia, trasporto, lavanderia o smaltimento dei rifiuti di medicinali pericolosi o di materiale contaminato da tali medicinali. È quindi importante proteggere tutti i lavoratori includendo i gruppi farmacoterapeutici pertinenti di medicinali pericolosi nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE. I requisiti di riduzione e sostituzione di cui all'articolo 4 di detta direttiva non si applicano ai medicinali pericolosi poiché essi sono essenziali per il trattamento dei pazienti. Le altre disposizioni di tale

direttiva, in particolare gli articoli da 5 a 18 bis, come modificati dalla presente direttiva, si applicano ai lavoratori esposti a medicinali pericolosi.

Or. en

Motivazione

In Europa, nel solo settore sanitario, 12,7 milioni di lavoratori (di cui 7,3 milioni di infermieri) sono esposti a medicinali pericolosi sul lavoro. Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore emopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento 58

Johan Danielsson, Heléne Fritzon, Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Agnes Jongerius, Rovana Plumb, Manuel Pizarro, Alicia Homs Ginel, Evelyn Regner, Alex Agius Saliba, Elisabetta Gualmini, Gabriele Bischoff, Estrella Durá Ferrandis, Milan Brglez, Vilija Blinkevičiūtė, Marianne Vind, Pierfrancesco Majorino

Proposta di direttiva

Considerando 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) L'utilizzo sul luogo di lavoro, o durante lo svolgimento di mansioni lavorative, di agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, compresi quelli di cui agli allegati alla direttiva 2004/37/CE, come modificata dalla presente direttiva, dovrebbe essere segnalato alle autorità nazionali responsabili della supervisione della salute dei lavoratori. Nel decidere quali sostanze segnalare, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni di attuazione presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.

Or. en

Emendamento 59
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) *Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della realtà delle piccole e medie imprese (PMI). Gli Stati membri sono pertanto invitati a valutare l'impatto dei rispettivi atti di recepimento sulle PMI per accertarsi che queste non siano colpite in modo sproporzionato, con particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e a pubblicare i risultati di tali valutazioni. Pur mantenendo pari livelli di protezione per tutti i lavoratori, è opportuno agevolare la conformità per le PMI e le microimprese; in questo contesto, misure specifiche quali incentivi e strumenti digitali potrebbero aiutarle a rispettare meglio gli obblighi previsti dalla direttiva 2004/37/CE. Le parti sociali dovrebbero scambiarsi le migliori prassi al riguardo.*

Or. en

Emendamento 60
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Alin Mituţa, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli e revisioni **periodici** per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁹.

(16) I valori limite stabiliti nella presente direttiva devono essere oggetto di controlli **permanenti** e revisioni **periodiche** per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 1907/2006⁴⁹.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo:
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/AL/L/?uri=CELEX:32006R1907>.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Disponibile all'indirizzo:
<https://eurlex.europa.eu/legalcontent/IT/AL/L/?uri=CELEX:32006R1907>.

Or. en

Emendamento 61

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni **o** mutageni durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(17) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire proteggere i lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza, compresa la prevenzione di tali rischi, derivanti o che potrebbero derivare dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** durante il lavoro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 62

Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Stéphane Bijoux, Abir Al-Sahlani

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) È importante garantire la fattibilità operativa e la conformità da parte delle PMI e intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che la sicurezza e la salute dei lavoratori siano tutelate, indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa. L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro è chiamata a svolgere un ruolo importante a tale riguardo, in particolare per aiutare le PMI a valutare i rischi per la loro forza lavoro e attuare misure di protezione adeguate.

Or. en

Motivazione

According to the Communication of the Commission "safer and Healthier Work for All - Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy" (COM(2017) 12 final) : "microenterprises and SMEs struggle to put in place the necessary occupational safety and health management measures [...] This is related to more limited financial, technical and human resources, lack of awareness and expertise as compared to bigger establishments. All stakeholders, including in the first place SMEs themselves, agree that in this area making exemptions for SMEs is not the right approach, because they fear it may potentially lower the protection level of SME workers [...]. However, compliance should become simpler and less costly and this requires specific support measures for SMEs and microenterprises."EU-OSHA proposes an Online interactive Risk Assessment (OiRA) platform aiming at helping SMEs to assess their risks (<https://oiraproject.eu/en/>)

Emendamento 63

Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva

Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) *Gli articoli 153, 154 e 155 TFUE stabiliscono la sfera di competenza e i poteri delle parti sociali per quanto riguarda la negoziazione e l'applicazione degli accordi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea garantisce, in particolare, il diritto fondamentale alla vita (articolo 2) e il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque sotto il profilo della salute, della sicurezza e della dignità (articolo 31, paragrafo 1).*

Or. en

Emendamento 64

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Titolo

Testo in vigore

Emendamento

DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni *o* mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

-1) *Il titolo della direttiva 2004/37/CE è sostituito dal seguente:*

"DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 65

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni *o* mutageni durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.

Emendamento

-1 bis) All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall'esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 66

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 ter) All'articolo 2 è inserita la lettera seguente:

"b bis) «agente reprotossico»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 67

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c

Testo in vigore

Emendamento

-1 quater) All'articolo 2, la lettera c) è

c) «valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno o mutageno» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva.

sostituita dalla seguente:

"c) «valore limite», se non altrimenti specificato, la media ponderata in funzione del tempo del limite di concentrazione di un «agente cancerogeno, mutageno o **reprotossico**» nell'aria entro la zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito all'allegato III della presente direttiva."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 68

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quinquies) All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

"c bis) «valore limite basato sul rischio»: un valore limite fissato a un livello di esposizione corrispondente al rischio di sviluppare un effetto nocivo per la salute (ad esempio cancro) compreso tra un livello di rischio superiore e uno inferiore, che deve essere stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, del trattato sul

***funzionamento dell'Unione europea
(TFUE)."***

Or. en

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti sanitari, fattibilità tecnica e fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento 69

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni **o** mutageni a causa della loro attività lavorativa.

-1 sexies) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** a causa della loro attività lavorativa."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 70

Sara Matthieu, Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni *o* mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni *o* mutageni. I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione.

Emendamento

-1 septies) All'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

*"Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori **mediante valutazione sistematica del rischio**, in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare. Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**. I datori di lavoro debbono fornire alle autorità responsabili, dietro loro richiesta, gli elementi utilizzati per tale valutazione."*

Or. en

(02004L0037)

Motivazione

È importante menzionare il carattere obbligatorio della valutazione sistematica del rischio.

Emendamento 71

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 octies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo in vigore

Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni *o* mutageni, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.

Emendamento

-1 octies) All'articolo 3, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell'esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 72

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 nonies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo in vigore

Tale valutazione deve essere rinnovata

Emendamento

-1 nonies) All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Tale valutazione deve essere rinnovata

periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni *o* mutageni.

periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 73

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 decies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni *o* mutageni.

Emendamento

-1 decies) All'articolo 3, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I datori di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, rivolgono un'attenzione particolare agli eventuali effetti concernenti la salute o la sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente sensibili e prendono, tra l'altro, in considerazione l'opportunità di non far operare tali lavoratori in aree in cui essi possono essere a contatto con agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 74

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 undecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. I datori di lavoro riducono l'utilizzazione **di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro**, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori.

Emendamento

-1 undecies) All'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se sul luogo di lavoro è presente un agente cancerogeno, mutageno o reprotossico, i datori di lavoro *ne* riducono l'utilizzazione, in particolare sostituendolo, sempre che ciò sia tecnicamente possibile, con una sostanza, una miscela o un procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia o sia meno nocivo alla salute o, eventualmente, alla sicurezza dei lavoratori. **Il presente paragrafo non si applica all'utilizzo dei medicinali pericolosi di cui all'allegato I."**

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle

sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 75

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni *o* mutageni con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia *o* sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni *o* mutageni avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Emendamento

-1 duodecies) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se non è tecnicamente possibile sostituire gli agenti cancerogeni, mutageni ***o reprotossici*** con una sostanza, una miscela o procedimento che, nelle condizioni in cui viene utilizzato, non sia *o* sia meno nocivo alla salute o alla sicurezza, i datori di lavoro provvedono affinché la produzione e l'utilizzazione degli agenti cancerogeni, mutageni ***o reprotossici*** avvengano in un sistema chiuso, sempre che ciò sia tecnicamente possibile."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 76

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 terdecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno stabilito all'allegato III.

Emendamento

-1 terdecies) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esposizione non deve superare il valore limite dell'agente cancerogeno, **mutageno o reprotossico** stabilito all'allegato III."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 77

Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto -1 quaterdecies (nuovo)
Direttiva 2004/37/CE
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo in vigore

4. L'esposizione non deve superare il valore limite **dell'agente cancerogeno** stabilito all'allegato III.

Emendamento

-1 quaterdecies) All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'esposizione non deve superare il valore limite **della sostanza** stabilito all'allegato III. **In caso di esposizione a una combinazione di sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione o sulla stessa cellula o tessuto bersaglio, l'applicazione degli eventuali valori limite**

è adattata per tenere conto degli effetti combinati."

Or. en

Motivazione

Workers are often exposed simultaneously to several hazardous chemicals used in or generated by industrial processes. Occupational exposure limit values are established substance by substance with no consideration of possible combined exposure to different substances acting by the same mode of action (e.g., different carcinogenic substances present at the workplace). In such situations, health risks can be increased and compliance with individual limit values cannot suffice to adequately protect workers' health. It is necessary to adapt the implementation of the different limit values to take into account the combined exposure.

Emendamento 78

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quindicesimo (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo in vigore

Emendamento

5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni *o* mutageni, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:

-1 quindicesimo) all'articolo 5, paragrafo 5, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"5. In tutti i casi di impiego di agenti cancerogeni, mutageni *o* reprotossici, i datori di lavoro applicano tutte le seguenti misure:"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di

sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 79

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni *o* mutageni sul luogo di lavoro;

-1 sexdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) limitazione delle quantità di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* sul luogo di lavoro;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 80

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septdecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera c

Testo in vigore

c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni **o** mutageni nel luogo di lavoro;

Emendamento

-1 septdecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) concezione dei processi lavorativi e delle misure tecniche in modo che sia evitata o ridotta al minimo l'emissione di agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** nel luogo di lavoro;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 81

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera d

Testo in vigore

d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni **o** mutageni, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Emendamento

-1 octodecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) evacuazione alla fonte degli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**, aspirazione locale o ventilazione generale adeguate, compatibili con la necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 82

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novodecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera e

Testo in vigore

e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni **o** mutageni, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;

Emendamento

-1 novodecies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) impiego di metodi appropriati già esistenti per la misurazione degli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**, in particolare per l'individuazione precoce delle esposizioni anormali causate da un evento non prevedibile o da un incidente;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 83

Sara Matthieu, Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 vicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 vicies) All'articolo 5, paragrafo 5, è inserita la lettera seguente:

"i bis) garanzia della fornitura di dispositivi di protezione individuale;"

Or. en

Emendamento 84

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 unvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera j

Testo in vigore

Emendamento

-1 unvicies) All'articolo 5, paragrafo 5, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

"j) delimitazione delle aree a rischio e impiego di adeguati segnali d'avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare» nelle aree in cui i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro,

apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 85

Sara Matthieu, Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 5 – paragrafo 5 – lettera m bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 duovicies) All'articolo 5, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

"m bis) adozione di misure necessarie, in conformità della direttiva 92/85/CE, per garantire che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento siano debitamente tutelate e non siano in nessun caso tenute a svolgere attività che potrebbero comprometterne la sicurezza o la salute."

Or. en

Motivazione

Gli agenti reprotossici possono danneggiare gravemente le lavoratrici gestanti e in periodo di allattamento; sono pertanto necessarie misure speciali rivolte a questo gruppo di lavoratrici.

Emendamento 86

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 terovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – comma 1 – lettera a

Testo in vigore

Emendamento

a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni *o* mutageni;

-1 tervecies) All'articolo 6, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le attività svolte e/o i processi industriali applicati, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 87

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatervecies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 6 – comma 1 – lettera b

Testo in vigore

Emendamento

b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni *o* mutageni;

-1 quatervecies) All'articolo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) i quantitativi prodotti o utilizzati di sostanze o miscele contenenti agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*;"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese -

SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 88

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo in vigore

1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni *o* mutageni i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:

Emendamento

-1 quinquies) All'articolo 10, paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Per tutte le attività che comportano un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* i datori di lavoro sono obbligati ad adottare misure appropriate atte a garantire che:"

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 89

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sexvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore

a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni **o** mutageni;

Emendamento

-1 sexvicies) All'articolo 10, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i lavoratori non mangino, bevano o fumino nelle aree di lavoro in cui esiste un rischio di contaminazione ad opera di agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici;"**

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 90

Cindy Franssen, Dennis Radtke

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septvicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattini 1 e 2

Testo in vigore

- essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,
- essere periodicamente ripetuta, se

Emendamento

-1 septvicies) All'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, i trattini sono sostituiti dai seguenti:

- "– essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,**
- *essere periodicamente ripetuta***

necessario.

nelle strutture sanitarie per tutti i lavoratori che entrano in contatto con agenti citotossici e mutageni,

– essere periodicamente ripetuta *in altre strutture*, se necessario."

Or. en

Emendamento 91

Sara Matthieu, Tilly Metz

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2 – trattini 1 e 2

Testo in vigore

- essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,
- essere periodicamente ripetuta, se necessario.

Emendamento

-1 octovicies) All'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, i trattini sono sostituiti dai seguenti:

- "– essere adattata all'evoluzione dei rischi e all'insorgenza di nuovi rischi,
- essere periodicamente ripetuta, se necessario,
- ***essere periodicamente ripetuta nelle strutture sanitarie per tutti i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici, in particolare se sono presenti nuovi farmaci.***

Or. en

(02004L0037)

Motivazione

Ripetere regolarmente la formazione è di particolare importanza nel settore sanitario, in quanto è il più esposto a tali sostanze.

Emendamento 92

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novovicies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni *o* mutageni e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni *o* mutageni, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili.

Emendamento

-1 novovicies) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I datori di lavoro sono obbligati a informare i lavoratori sugli impianti e sui contenitori ad essi connessi che contengono agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* e a provvedere a un'etichettatura univoca e chiaramente leggibile di tutti i contenitori, imballaggi e impianti contenenti agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*, nonché ad apporre segnali di avvertimento chiaramente visibili."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 93

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 3 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni **o** mutageni, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo.

-1 tricies) *All'articolo 14, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"3. Se si riscontra che un lavoratore soffre di un'anomalia che può essere stata causata da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici**, il medico o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori può esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori che sono stati esposti in modo analogo."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 94

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 untricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore

Emendamento

Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad

-1 untricies) *All'articolo 14, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:*

"Tutti i casi di cancro **e disturbi riproduttivi** che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati

agenti cancerogeni *o* mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici* durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 95

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 14 – paragrafo 8 – comma 1

Testo in vigore

8. Tutti i casi di cancro che, in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni *o* mutageni durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile.

Emendamento

-1 duotricies) All'articolo 14, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"8. Tutti i casi di cancro e disturbi riproduttivi che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o reprotossici durante l'attività lavorativa, devono essere notificati all'autorità responsabile. Gli Stati membri inseriscono le informazioni di cui al presente paragrafo nelle relazioni di attuazione che presentano alla Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 96

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 tertricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 tertricies) All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 8, nell'ambito delle relazioni di attuazione che presentano alla stessa ai sensi dell'articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 97

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quatertricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Con la procedura di cui all'articolo 137, paragrafo 2, **del trattato**, il Consiglio **fissa** con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni **o** mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

Emendamento

-1 quatertricies) *All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Con la procedura di cui all'articolo 153, paragrafo 2, **TFUE**, il **Parlamento europeo e il Consiglio fissano** con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 98

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quintricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 16 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. Con la procedura di cui all'articolo **137**, paragrafo 2, del trattato, il Consiglio **fissa** con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse.

Emendamento

-1 quintricies) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Con la procedura di cui all'articolo **153**, paragrafo 2, del trattato, il **Parlamento europeo e il Consiglio fissano** con direttive sulla base dell'informazione disponibile, ivi compresi i dati scientifici e tecnici, i valori limite **basati sul rischio** relativi a tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per cui ciò è possibile e, se necessario, altre disposizioni direttamente connesse."

Or. en

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti sanitari, fattibilità tecnica e fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento 99

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 sextricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo in vigore

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico

Emendamento

-1 sextricies) All'articolo 17, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis al fine di apportare modifiche di carattere strettamente tecnico

all'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni *o* mutageni.

all'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni, mutageni *o reprotossici*."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 100

Johan Danielsson, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 septricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 septricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, del parere del RAC e previa opportuna consultazione con le pertinenti parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulle modalità di adeguamento dell'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 5, paragrafo 4, in caso di esposizione a una combinazione di sostanze. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'EU-OSHA e diffusi in tutti gli Stati membri."

Or. en

Motivazione

I lavoratori sono spesso esposti simultaneamente a diverse sostanze chimiche pericolose utilizzate o generate nei processi industriali. I valori limite di esposizione professionale sono stabiliti sostanza per sostanza senza considerare la possibile esposizione combinata a diverse sostanze che agiscono con la stessa modalità d'azione (ad esempio diverse sostanze cancerogene presenti sul luogo di lavoro).

Emendamento 101

Stefania Zambelli, Elena Lizzi

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 octotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 octotricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, tenuto conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, inizia a valutare la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene. Al più tardi entro il 1° gennaio 2030 la Commissione propone, se del caso, le modifiche e gli emendamenti necessari in relazione a tale sostanza."

Or. en

Emendamento 102

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 novotricies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 novotricies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi entro il 1° gennaio 2028 la Commissione, tenuto conto del parere del RAC del 2018 e degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche, inizia a valutare la fattibilità di un'ulteriore riduzione del valore limite per il benzene. Al più tardi entro il 1° gennaio 2030 la Commissione propone, se del caso, le modifiche e gli emendamenti necessari in relazione a tale sostanza."

Or. en

Motivazione

Il parere del CCSS sul benzene, approvato dai tre gruppi di interesse e adottato il 4 giugno 2019, non è stato pienamente rispettato dalla Commissione europea nella sua proposta legislativa. Oltre ai valori limite di esposizione professionale e ai periodi transitori concordati, l'accordo prevedeva una revisione obbligatoria del valore limite entro il 2030.

Emendamento 103

Johan Danielsson, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quadragies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 quadragies) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi entro il 31 dicembre 2021 la Commissione, previa consultazione del CCSS e tenuto conto delle raccomandazioni esistenti formulate da diverse agenzie, parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità sugli agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici prioritari per i quali è

necessario fissare valori limite, presenta un piano d'azione per conseguire valori limite di esposizione professionale per almeno 25 altre sostanze o gruppi di sostanze o altre sostanze generate da processi rispetto a quelli indicati nella presente direttiva. Al più tardi entro il 31 dicembre 2024, la Commissione presenta una proposta legislativa, tenuto conto del piano d'azione per conseguire valori limite per almeno 25 altre sostanze o gruppi di sostanze e/o sostanze generate da processi, degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa consultazione del CCSS."

Or. en

Motivazione

Attualmente vi è un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che sono necessari ulteriori valori limite per proteggere i lavoratori dai rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni e reprotossici sul posto di lavoro. La priorità da attribuire alle sostanze o gruppi di sostanze per i quali è necessario fissare questi valori limite è già stata stabilita dalle agenzie nazionali, dalle parti interessate e dall'Organizzazione mondiale della sanità.

Emendamento 104

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 unquadrages (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 unquadrages) All'articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:

"Al più tardi entro il 1° marzo 2022 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le pertinenti parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo

sanitario, elabora una definizione di medicinali pericolosi e stabilisce l'elenco delle sostanze rientranti nella relativa voce dell'allegato I. La Commissione riesamina tale elenco ogni due anni. Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione con le parti interessate, redige orientamenti e norme di buona prassi dell'Unione per la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento dei medicinali pericolosi. Tali orientamenti e norme sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e diffusi in tutti gli Stati membri. Le consultazioni condotte per elaborare la definizione, l'elenco, gli orientamenti e le norme sono trasparenti. Le dichiarazioni di interessi delle parti interessate e degli esperti sono rese pubbliche in modo tempestivo."

Or. en

Motivazione

Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore emopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento 105

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 duoquadrages (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Articolo 18 bis – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 duoquadrages) All'articolo 18 bis, è inserito il comma seguente:

"Al più tardi entro il 1° giugno 2022 la Commissione, tenuto conto della

metodologia esistente per fissare i valori limite per gli agenti cancerogeni in alcuni Stati membri e del parere del CCSS, definisce i livelli di rischio superiore e inferiore di cui all'articolo 2. Al più tardi entro il 1° dicembre 2022 la Commissione, previa opportuna consultazione con le parti interessate, elabora orientamenti dell'Unione sulla metodologia per fissare valori limite basati sul rischio ai sensi della presente direttiva. Tali orientamenti sono pubblicati sul sito web dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e diffusi in tutti gli Stati membri."

Or. en

Motivazione

Si riscontra ad oggi un ampio consenso tra le parti interessate e i governi sul fatto che l'attuale sistema utilizzato per fissare valori limite nell'ambito della direttiva dovrebbe essere rinnovato al fine di adottare una metodologia basata sul rischio. L'attuale metodologia utilizzata dalla Commissione europea, in concreto, tiene conto di una combinazione di aspetti sanitari, fattibilità tecnica e fattori socioeconomici. In sostanza, i valori limite di esposizione professionale vincolanti proposti per gli agenti cancerogeni si basano sull'analisi costi-benefici.

Emendamento 106

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 triquadragies (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato I – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 triquadragies) All'allegato I è aggiunto il seguente punto:

"8 bis. Lavori comportanti esposizione a medicinali pericolosi come definiti dalla procedura di cui all'articolo 18 bis e corrispondenti ai criteri di classificazione

come sostanze cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio."

Or. en

Motivazione

In Europa, nel solo settore sanitario, 12,7 milioni di lavoratori (di cui 7,3 milioni di infermieri) sono esposti a medicinali pericolosi sul lavoro. Alcuni studi dimostrano che gli operatori sanitari che manipolano farmaci citotossici (tutti i farmaci con attività antitumorale) hanno una probabilità tre volte maggiore di sviluppare il cancro (come cancro al seno, tumore emopoietico) e le infermiere esposte a farmaci citotossici hanno il doppio delle probabilità di abortire.

Emendamento 107

Johan Danielsson, Cindy Franssen, Véronique Trillet-Lenoir, Nikolaj Villumsen, Sara Matthieu

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto -1 quaterquadrages (nuovo)

Direttiva 2004/37/CE

Allegato II – punto 1

Testo in vigore

1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni **o** mutageni devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore.

Emendamento

-1 quaterquadrages) All'allegato II, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il medico e/o l'autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni **o reprotossici** devono essere al corrente delle condizioni e delle circostanze dell'esposizione di ciascun lavoratore."

Or. en

Motivazione

Secondo stime prudenti basate sull'indagine condotta dal ministero del Lavoro francese - SUMER, 2015, in ogni paese dell'UE come minimo l'1 % della forza lavoro è esposto ad almeno una sostanza tossica per la riproduzione sul posto lavoro. L'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni per consentire l'inclusione di sostanze reprotossiche rafforzerebbe l'attuale sistema di salute e sicurezza sul lavoro, apporterebbe coerenza giuridica e migliorerebbe l'allineamento della legislazione sulle

sostanze chimiche a livello dell'UE.

Emendamento 108

Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1 – parte introduttiva

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – riga 4

<i>Testo in vigore</i>										
Polvere di silice cristallina respirabile	–	–	0,1	–	–	–	–	–	–	
<i>Emendamento</i>										
Polvere di silice cristallina respirabile	–	–	0,05	–	–	–	–	–	–	

Or. en

Motivazione

Directive (EU) 2017/2398 obligates the EU Commission to evaluate the need to modify the limit value for Respirable Crystalline Silica (RCS) dust by 2022. Since its inclusion in Annex III of Directive 2004/37/EC in 2017, the limit value remains at 0.1 mg/m³ despite the 341,000 workers expected to die from an exposure at that level between 2010 and 2069. This figure takes solely lung cancer cases into account, even though mortality is expected to be higher due to other diseases caused by exposure. Spain and Finland, and other non-EU countries have a lower limit value nationally (0,05 mg/m³) showing that this is technically and economically feasible.

Emendamento 109

Nikolaj Villumsen, Johan Danielsson

Proposta di direttiva

Allegato – punto 1

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A

<i>Testo della Commissione</i>										
<i>1. Nell'allegato III, punto A, della direttiva 2004/37/CE la riga relativa al benzene è sostituita dalla seguente:</i>										
<i>Benzene</i>	<i>200-</i>	<i>71-43-</i>	<i>0,66</i>	<i>0,2</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>Pelle (*)</i>	<i>Il valore limite si</i>

	753-7	2									<i>applica a decorrere da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. A partire da due anni e fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, si applica un valore limite di 0,5 ppm (1,65 mg/m³).</i>
<i>Emendamento</i>											
<i>soppresso</i>											

Or. en

Emendamento 110
Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva
Allegato – punto 1
Direttiva 2004/37/CE
Allegato III – punto A

<i>Testo della Commissione</i>											
Benzene	200-753-7	71-43-2	0,66	0,2	–	–	–	–	Pelle ⁽⁸⁾	Il valore limite si applica a decorrere da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. A partire da due anni e fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, si applica un valore limite di 0,5 ppm (1,65 mg/m ³).	
<i>Emendamento</i>											
Benzene	200-753-7	71-43-2	0,16	0,05	–	–	–	–	Pelle ⁽⁸⁾	Il valore limite si applica a decorrere da quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. A partire da due	

										anni e fino a quattro anni dopo l'entrata in vigore, si applica un valore limite di 0,5 ppm (1,65 mg/m ³).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di ridurre il valore limite per il benzene da 0,66 e 0,2 a 0,16 e 0,05.

Emendamento 111

Marianne Vind, Johan Danielsson, Agnes Jongerius, Alicia Homs, Lina Galvez Munoz, Alex Agius Saliba, Vilija Blinkeviciute, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Estrella Dura Ferrandis, Evelyn Regner, Heléne Fritzon, Milan Brglez, Pierfrancesco Majorino, Rovana Plumb

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – riga 2

<i>Testo della Commissione</i>										
Composti del nichel	–	–	0,01 ⁽⁹⁾	–	–	–	–	–	Sensibilizzazione cutanea e dell'apparato respiratorio ⁽¹¹⁾	Il valore limite ⁽⁹⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Il valore limite ⁽¹⁰⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .
			0,05 ⁽¹⁰⁾							
<i>Emendamento</i>										
Composti del nichel	–	–	0,005 ⁽⁹⁾	–	–	–	–	–	Sensibilizzazione cutanea e dell'apparato respiratorio ⁽¹¹⁾	Il valore limite ⁽⁹⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Il valore limite ⁽¹⁰⁾ si applica a decorrere dal 18 gennaio 2025. Fino ad allora si applica un valore limite di 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .
			0,03 ⁽¹⁰⁾							

										applica un valore limite di 0,1 mg/m ³ ⁽¹⁰⁾ .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Or. en

Motivazione

With more than 80.000 exposed workers to nickel compounds (Impact Assessment p130), minimization of exposure is important. The proposed OEL for nickel compounds is high, and less protective than the recommendation of the Risk Assessment Committee (RAC) (0.005 mg/m³ for respirable dust and 0.03 mg/m³ for inhalable dust). Germany has the lowest (strictest) OEL for nickel compounds in the EU (Impact Assessment p10), which corresponds with the level recommended by RAC (0,03 mg/m³ inhalable fraction). The reprotoxic effect including miscarriage due to nickel compounds (Impact Assessment p25 +128) is another good reason to set a more protective OEL for these substances.

Emendamento 112

Johan Danielsson, Sara Matthieu, Nikolaj Villumsen

Proposta di direttiva

Allegato – punto 2

Direttiva 2004/37/CE

Allegato III – punto A – riga 2 bis (nuova)

<i>Testo della Commissione</i>										
<i>Emendamento</i>										
<i>Cobalto e composti del cobalto</i>	–	–	<i>0,0005 (^{11 bis}) 0,001 (^{11 ter})</i>	–	–	–	–	–	<i>Sensibilizzazi one cutanea e dell'apparato respiratorio (¹¹)</i>	–
<i>(^{11 bis}) Frazione respirabile, misurata come cobalto</i>										
<i>(^{11 ter}) Frazione inalabile, misurata come cobalto</i>										

Or. en

Motivazione

Il comitato di valutazione dei rischi (RAC) dell'ECHA ha proposto un valore limite armonizzato di 1 µg di cobalto/m³ (per 8 ore TWA, per la frazione inalabile) e di 0,5 µg di cobalto/m³ (per 8 ore TWA, per la frazione respirabile). Il RAC sostiene la restrizione prevista per i cinque sali di cobalto solubili, ma raccomanda inoltre alla Commissione europea di ricavare un valore limite di esposizione professionale vincolante per il cobalto e i suoi composti ai sensi della direttiva.

